



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO III

Del Processo di Esecuzione (Titolo II e III)

TITOLO II – DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

483. – Cumulo dei mezzi di espropriazione. (1) Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge (cc 2910 ss.); ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 89, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

484. – Giudice dell'esecuzione. L'espropriazione è diretta da un giudice.

La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. (1)

(Omissis).

(2) Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli artt. 174 e 175.

(1) Comma così sostituito dall'art. 90, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(2) Comma abrogato dall'art. 90, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

485. – Audizione degli interessati. Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui (495 s., 499, 510, 515, 525, 530, 541 s., 552, 554, 559, 569, 572, 590, 595 s., 600, 604, 625; att. 163, 168, 171 ss.).

Il decreto è comunicato dal cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.



486. – Forma delle domande e delle istanze. Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso (125) da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

487. – Forma dei provvedimenti del giudice. Salvo che la legge disponga altrimenti (134, 177, 485, 530, 533, 545, 574, 585 ss., 590, 611, 613 ss., 618 s., 625; att. 183), i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli artt. 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'art. 186.

488. – Fascicolo dell'esecuzione. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

[Il pretore o] (1) il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice (492).

(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 91, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

489. – Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni. Le notificazioni (137) e le comunicazioni (136) ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.

490. – Pubblicità degli avvisi. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo (att. 173).

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a e 25.000, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

(1)
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (2), una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La



divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. (3)

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 4.1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente comma previgente: «In caso di espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario».

(2) Le parole «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 4.2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(3) Comma dapprima sostituito dall'art. 56, L. 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificato dall'art. 80, comma 46, L. 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 174, comma 9, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

491. – Inizio dell'espropriazione. Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento (492; cc 2912 ss.).

492. – Forma del pignoramento. (1) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore



pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'art. 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore eseguito dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'art. 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'art. 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli artt. 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore precedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 499, quarto comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore precedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore precedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore precedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.



Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'art. 488, secondo comma.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80), come dapprima corretto dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«492. – Forma del pignoramento.

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'art. 488, secondo comma».

493. – Pignoramenti su istanza di più creditori. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene (523). Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori (524, 550, 561). Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

494. – Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. (1) Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. (2)

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 47, L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Per le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, v. art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.



495. – Conversione del pignoramento. (1) Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 (2), il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi (3) la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 302.

(2) Le parole «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 532 e 569» hanno così sostituito le parole «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 6.1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(3) Le parole «diciotto mesi» hanno sostituito le parole «nove mesi» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 6.2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.



496. – Riduzione del pignoramento. Su istanza (486) del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre (134, 487) la riduzione del pignoramento (558).

497. – Cessazione dell'efficacia del pignoramento. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita (501, 630, 632).

498. – Avviso ai creditori iscritti. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

A tal fine è notificato (137) a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate (att. 158, 160).

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

499. – Intervento. (1) Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile.

Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo



esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'art. 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«499. – Intervento. Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nella esecuzione gli altri creditori, ancorché non privilegiati.

Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione».

500. – Effetti dell'intervento. (1) L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 7bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come inserito dall'art. 1, comma 3, lett. d), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«500. – Effetti dell'intervento.



L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti».

501. – Termine dilatorio del pignoramento. L'istanza di assegnazione, o di vendita dei beni pignorati (491 ss.) non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata (497, 529 ss.).

502. – Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno. Salve le disposizioni speciali del codice civile (cc 2480, 2795 ss., 2804), per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. (1)

In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

(1) Comma così modificato dall'art. unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

503. – Modi della vendita forzata. La vendita forzata può farsi con incanto (534 ss., 576 ss.) o senza (532 ss., 570 ss.), secondo le forme previste nei capi seguenti (att. 164).

504. – Cessazione della vendita forzata. Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'art. 495, primo comma.

505. – Assegnazione. Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti (529 ss., 539, 552 ss., 588 ss.; cc 2925). Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.

506. – Valore minimo per l'assegnazione. L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione (cc 2741) anteriore a quello dell'offerente.

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono (att. 162).

507. – Forma dell'assegnazione. L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione (att. 162).



508. – Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario. Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno (cc 2784 ss.) o da ipoteca (cc 2808 ss.), l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.

509. – Composizione della somma ricavata. La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate (506 ss.), di rendita o provento delle cose pignorate, di multa (587) e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario (540, 587).

510. – Distribuzione della somma ricavata. (1) Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come corretto dall’art. 1, comma 3, lett. e), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«510. – Distribuzione della somma ricavata.



Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.

Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione».

511. – Domanda di sostituzione. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'art. 499, secondo comma.

Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

512. – Risoluzione delle controversie. (1) Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 9, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«512. – Risoluzione delle controversie.

Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitori o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa».

513. – Ricerca delle cose da pignorare. L'ufficiale giudiziario (1), munito del titolo esecutivo (492) e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.



Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (att. 165).

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato (2), su ricorso (125) del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli (543, 556).

(1) V. art. 106, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(2) L'espressione «presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 92, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

514. – Cose mobili assolutamente impignorabili. Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge (545), non si possono pignorare (cc 170, 188, 326, 1558, 1881, 1923, 2117, 2305, 2531, 2614): (1) (2) 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto (cc, 31); 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; (3) 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; [4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;] (4) 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

(1) Per i beni non compresi nel fallimento, v. art. 46, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

(2) Gli artt. 24 e 26, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, così recitano: «24. – Sequestro, pignoramento ed opposizione.

Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.



Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili».

«26. – Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali.

Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le cartevalori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali.

La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

(3) Numero così sostituito dalla L. 8 maggio 1971, n. 302.

(4) Numero abrogato dall'art. 3, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006.

515. – Cose mobili relativamente impignorabili. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (cc, 17), possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili (556); tuttavia il giudice dell'esecuzione (1), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione (1) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo (531).

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. (2)

(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(2) Comma inserito dall'art. 4, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006.

516. – Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.



I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo (431, 518).

517. – Scelta delle cose da pignorare. (1) Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 5, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006. Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«571. – Scelta delle cose da pignorare. Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione».

518. – Forma del pignoramento. (1) L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo



e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore. (2)

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 6, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006. Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«518. – Forma del pignoramento.

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su banchi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione».

(2) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Il presente comma si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014. Il testo previgente così recitava: «Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»*

519. – Tempo del pignoramento. Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi (1), né fuori delle ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (2).

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

(1) Per le disposizioni in materia di ricorrenze festive, v. L. 27 maggio 1949, n. 260; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792; L. 20 novembre 2000, n. 336.



Ai sensi delle disposizioni citate, sono considerati giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre.

(2) L'espressione «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 94, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

520. – Custodia dei mobili pignorati. L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale (1) il danaro, i titoli di credito (cc 1992) e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento (517). Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione (2) determina (att. 166).

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. (3)

(1) L'espressione «del tribunale» ha sostituito «della pretura» secondo quanto stabilito dall'art. 95, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(2) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 95, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(3) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente comma previgente: «Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode».

521. – Nomina e obblighi del custode. Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il processo verbale (126) dal quale risulta la sua nomina (66).

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (1) e deve rendere il conto a norma dell'art. 593 (66 s.; att. 166).

Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano. (2)



(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(2) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006.

522. – Compenso del custode. Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina. Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

523. – Unione di pignoramenti. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale (493).

524. – Pignoramento successivo. (1) L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'art. 525, primo comma (2), ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'art. 525 (3). In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo (528) rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Le parole «nell'articolo 525, primo comma» hanno così sostituito le previgenti parole «nell'articolo 525, secondo comma», ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(3) Le parole «nel secondo comma dell'articolo 525» hanno così sostituito le previgenti parole «nel terzo comma dell'articolo 525» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.



L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

525. – Condizione e tempo dell'intervento. (1) (Omissis). (2)

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione (530). Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante (att. 160).

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi E 20.000, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529. (3)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 48, L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 11.1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Il comma abrogato così recitava: «Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile».

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 11.2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente comma previgente: «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi E 5.164,57, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529».

526. – Facoltà dei creditori intervenuti. (1) I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 (2) partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Le parole «a norma dell'articolo 525» hanno così sostituito le previgenti parole «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 12, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in



vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

527. – (Omissis). (1)

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 10, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

L'articolo abrogato così recitava:

«527. – Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione.

Ai creditori intervenuti a norma dell'art. 525, secondo e terzo comma, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».

528. – Intervento tardivo. (1) I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'art. 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. (2)

I creditori che hanno un diritto di prelazione (cc 2741) sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.



Si riporta il testo del corrispondente comma previgente: «I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 525, secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'art. 525, terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza».

529. – Istanza di assegnazione o di vendita. Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (474) possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione (505 ss.; att. 162).

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati (cc 2755, 2762).

530. – Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita. (1) Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione (2) fissa l'udienza per l'audizione delle parti (485).

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle (617).

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione (2) dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita (att. 162).

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione (2) le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita (att. 162, 164).

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma (3) dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione (2) provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 525.

Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (4)

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. (5)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 48, L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.



(3) Le parole «secondo comma» hanno così sostituito le previgenti parole «terzo comma» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 15, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(4) *Comma sostituito dall'art. 48, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (conv. con mod. in L. 11 agosto 2014, n. 114). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014. Il testo previgente così recitava: «Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche».*

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, lett. dbis), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. con mod. in L. 22 febbraio 2010, n. 24).

531. – Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili. La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali (cc, 20).

La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.

Delle cose indicate nell'art. 515 il giudice dell'esecuzione (1) può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

532. – Vendita a mezzo di commissionario. (1) Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. (2)

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. (3)

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato (cc 1474), la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato (539). (4)

(1) Articolo così sostituito dall'art 11, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 16, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 9, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica



normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente comma previgente: «Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinché proceda alla vendita».

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 16, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 9, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente comma previgente: «Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

(4) Per il regolamento degli istituti di vendite giudiziarie, v. artt. 22 e 23, D.M. 11 febbraio 1997, n. 109.

533. – Obblighi del commissionario. (1) Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. (2) Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione (2) nel suo provvedimento.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto (534 ss.).

Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione (3) con decreto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 8, lett. dter), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. con mod. in L. 22 febbraio 2010, n. 24). Il testo precedente così recitava: «Il commissionario non può vendere se non per contanti».

(3) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.



534. – Vendita all’incanto. (1) Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione (2), col provvedimento di cui all’art. 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato (att. 159, 168).

Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione (2) può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) L’espressione «giudice dell’esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall’art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

534bis. – Delega delle operazioni di vendita. (1) Il giudice, con il provvedimento di cui all’art. 530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’art. 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’art. 591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

(1) Articolo dapprima inserito dall’art. 4, L. 3 agosto 1998, n. 302 e, successivamente, così integralmente sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 17, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come corretto dall’art. 1, comma 3, lett. f), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente: «534bis. – Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto. Il pretore, con il provvedimento di cui all’art. 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’art. 591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

534ter. – Ricorso al giudice dell’esecuzione. (1) Quando, nel corso delle operazioni di vendita [con incanto] (2), insorgono difficoltà il professionista

(2) delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista (2) con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617.



(1) Articolo inserito dall'art. 6, L. 3 agosto 1998, n. 302.

(2) Le parole «con incanto» sono soppresse e la parola «professionista» ha sostituito la parola «notaio» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 17bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come inserito dall'art. 1, comma 3, lett. g), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

535. – Prezzo base dell'incanto. (1) Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione (2), nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

536. – Trasporto e ricognizione delle cose da vendere. Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da venderli, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento (518).

537. – Modo dell'incanto. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'art. 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo

(1). Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria (att. 169).

(1) Per le disposizioni in materia di ricorrenze festive, v. L. 27 maggio 1949, n. 260 e D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792; L. 20 novembre 2000, n. 336.

Ai sensi delle disposizioni citate, sono considerati giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre.



538. – Nuovo incanto.(1) Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 10, L. 24 febbraio 2006, n. 52.

La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006. Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«538. – Nuovo incanto. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo

fissato a norma dell'art. 535, secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta».

539. – Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento. Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori(att. 162). (1)

(1) Per l'eliminazione delle cose invendute, v. art. 20, D.M. 11 febbraio 1997, n. 109.

540. – Pagamento del prezzo e rivendita. [La vendita all'incanto si fa per contanti]. (1)

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto (538), a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari (att. 169).

(1) Comma abrogato dall'art. 4, comma 8, lett. dquater), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. con mod. in L. 22 febbraio 2010, n. 24).

540bis. – Integrazione del pignoramento. (1) Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 48, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della medesima L. 69/2009 le presenti disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata



in vigore. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 58, L. 69/2009, ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima L. 69/2009 si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla stessa L. 69/2009.

541. – Distribuzione amichevole. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata (509) secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione (1), sentito il debitore, provvede in conformità (485).

(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

542. – Distribuzione giudiziale. Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione (1) non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

Il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli artt. 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.

(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

543. – Forma del pignoramento. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi (cc 2917) o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513, 545), si esegue mediante atto (125, 163) notificato [personalmente] (1) al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto (474, 480);
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza (cc 43) o l'elezione di domicilio (cc 47) nel comune in cui ha sede il tribunale (2) competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente (3); (4)

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (5).

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.



Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. (6)

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma. (7)

(1) *Parola soppressa dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, con applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014.*

(2) *L'espressione «tribunale» ha sostituito «pretore», secondo quanto stabilito dall'art. 96, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.*

(3) *Le parole «nonché l'indicazione di posta elettronica certificata del creditore procedente» sono state inserite dall'art. 1, comma 20, n. 1), lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228. La modifica si applica ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati dopo il 1° gennaio 2013.*

(4) *Numero sostituito dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006.*

Si riporta il testo del corrispondente numero previgente: «4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori».

(5) *Numero sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Il presente numero si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014. Il numero previgente così recitava: «La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata».*

(6) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Il presente comma si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014. Il comma previgente così recitava: «L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo (474) e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314».*



(7) *Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Il presente numero si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014.*

544. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato. Se il credito pignorato è garantito da pegno (cc 2784, 2843), s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

545. – Crediti impignorabili. (1) Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. (2)

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato (3).

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. (4) (5) (6)

(1) Articolo modificato dall'art. unico, D.Lgs. 10 dicembre 1947, n. 1548.

(2) Comma così sostituito dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(3) L'espressione «dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» ha sostituito «dal pretore» secondo quanto stabilito dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(4) Gli artt. 15, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, così recitano: «1. – Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.*

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di



trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo».

* La Corte Cost. – sent. 4/12/2002, n. 506 – ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità degli artt. 1 e 2, primo comma, del presente decreto, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensione, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

«2. – Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità.

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

- 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
- 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
- 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato. *



Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni».

* La Corte Cost. con:

– sent. 25/3/1987, n. 89 – ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma primo, n. 3 nella parte in cui, in contrasto con l’art. 545, quarto comma, cpc, non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all’art. 1 dello stesso decreto fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito valutato nei confronti del personale;

– sent. 26/7/1988, n. 878 – ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, primo comma, n. 3, nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale;

– sent. 19/3/1993, n. 99 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, n. 3, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell’art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall’art. 545, quarto comma, del Codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti;

– sent. 4/12/2002, n. 506 – ha dichiarato, tra l’altro, in applicazione dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità degli artt. 1 e 2, primo comma, del presente decreto, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensione, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall’art. 1, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

«3. – Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali. *

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell’Ispettore generale capo dell’ufficio.

Per il personale dipendente dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale».

* La Corte Cost. – sent. 10/6/1994, n. 231 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l’organo dell’amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa.

«4. – Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni.

Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l’amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.



Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante».

«5. – Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13bis, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005».

(5) L'art. 110, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così recita: «Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo nè può essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto».

(6) Gli artt. 369 e 930, codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, così recitano: «369. – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell'arruolato verso l'armatore.

Le retribuzioni e le indennità degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave. *

La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate nè pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

L'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.

Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorità marittima o consolare del luogo dove di trova la nave».



* La Corte Cost. – sent. 15/3/1996, n. 75 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 369, primo comma, del codice della navigazione.

«930. – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l’ercente.

Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l’ercente, dipendenti dal servizio. *

Le somme dovute dall’ercente per il rimpatrio del lavoratore o per spese di cura non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente».

* La Corte Cost. – sent. 15/3/1996, n. 75 – ha dichiarato, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 930, primo comma, del codice della navigazione.

546. – Obblighi del terzo. Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà (1), agli obblighi che la legge impone al custode (65 ss., 520; cc 2917).

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza. (2)

(1) Le parole «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà» sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 18.1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(2) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 18.2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

547. – Dichiarazione del terzo. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. (1)

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato (550; cc 1264).

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo (269) il sequestrante (att. 158) nel termine perentorio (152) fissato dal giudice.

(1) *Comma sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. f), D.L. 12 settembre 2014, n. 132.*



Il presente comma si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014.

Il comma previgente così recitava: «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».

548. – Mancata dichiarazione del terzo. (1) [Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.] (2)

Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. (3)

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 20, n. 3), L. 24 dicembre 2012, n. 228. La sostituzione si applica ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati dopo il 1° gennaio 2013.

Il testo precedente così recitava: «548. – Mancata o contestata dichiarazione del terzo. Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo. Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232, primo comma.».

(2) Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, con applicazione ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014.

(3) Comma sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Il presente comma si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014. Il comma previgente così recitava: «Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma».

549. – Contestata dichiarazione del terzo. (1) Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 20, n. 4), L. 24 dicembre 2012, n. 228. La sostituzione si applica ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati dopo il 1° gennaio 2013.

Il testo precedente così recitava: «549. – Accertamento dell'obbligo del terzo. Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.».

550. – Pluralità di pignoramenti. Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 524, secondo e terzo comma.

551. – Intervento. L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli artt. 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all'art. 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

552. – Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo. Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli artt. 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore», secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

553. – Assegnazione e vendita di crediti. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione (1) le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chieda no d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di e 0,052 [cento lire] di capitale per e 0,00258 [cinque lire] di rendita (2).

(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore», secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(2) L'art. 4, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, prevede che se l'importo da convertire in euro è espresso in unità di lire, l'importo convertito va indicato con almeno cinque cifre decimali, se è espresso in centinaia



di lire, l'importo convertito va indicato con tre cifre decimali; pertanto, la conversione di cui sopra porta, rispettivamente, a e 0,052 di capitale per e 0,00258 di rendita.

554. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato. Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno (cc 2784), il giudice dell'esecuzione (1) dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca (cc 2808), il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari (cc 2843).

(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito «pretore», secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

555. – Forma del pignoramento. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione (137) al debitore e successiva trascrizione (cc 2658 s.) di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492 (att. 170).

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione (cc 2659) al competente conservatore dei registri immobiliari (cc 2663), che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. (1)

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

(1) Comma così modificato dall'art. unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

556. – Espropriazione di mobili insieme con immobili. Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente (483). In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

557. – Deposito dell'atto di pignoramento. (1) Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.



Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.

(1) *Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Il presente articolo si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014.*

Il testo previgente così recitava: «L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione».

558. – Limitazione dell'espropriazione. Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione (484) può applicare il disposto dell'art. 496, oppure può sospendere la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati (cc 2808 ss., 2911).

559. – Custodia dei beni pignorati. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. (1)

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. (2)

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. (3)

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'art. 534. (3)

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto. (3) I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile. (3)

(1) Comma così modificato dall'art. unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 20.1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.



(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 20.2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. h), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

560. – Modo della custodia. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'art. 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando autorizza la vendita. (1) (2)

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. (1)

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. (1)

(1) Commi inseriti in sostituzione dei precedenti terzo e quarto comma dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 21, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. i), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo dei previgenti commi terzo e quarto: «Con l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.

Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario».

(2) *Le parole «autorizza la vendita» sostituiscono le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 2014, n. 132. La presente disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014.*



561. – Pignoramento successivo. Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce. (1)

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'art. 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564 (2). In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'art. 524, ultimo comma.

(1) Comma così modificato dall'art. unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

(2) Le parole «nell'articolo 564» hanno così sostituito le previgenti parole «nell'articolo 563, secondo comma» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 24, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

562. – Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione. Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'art. 497, il giudice dell'esecuzione (484) con l'ordinanza di cui all'art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione (att. 172).

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza (cc 2668). (1)

(1) Comma così modificato dall'art. unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

563. – (Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 22, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

L'articolo abrogato così recitava:

«563. – Condizioni e tempo dell'intervento. Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.

Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita».



564. – Facoltà dei creditori intervenuti. (1) I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo (474), possono provocarne i singoli atti (500).

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 23, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«564. – Facoltà dei creditori intervenuti.

I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti».

565. – Intervento tardivo. I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1), ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

(1) Le parole «nell'articolo 564» hanno così sostituito le parole «nell'articolo 563, secondo comma» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 24, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

566. – Intervento dei creditori iscritti e privilegiati. I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 564 (1), ma prima di quella prevista nell'art. 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.

(1) Le parole «nell'articolo 564» hanno così sostituito le parole «nell'articolo 563, secondo comma» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 24, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.



567. – Istanza di vendita. (1) Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

(1) Articolo dapprima modificato dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 302, e successivamente così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 25, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. l), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«567. – Istanza di vendita. Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma».



568. – Determinazione del valore dell'immobile. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'art. 15, primo comma.

Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'art. 13, ultimo comma.

Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato (att. 161).

569. – Provvedimento per l'autorizzazione della vendita. (1) A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. (2)

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 26, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. m) n. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la



vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«569. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita. Sulla istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi».

(2) Comma inserito dall'art. 4, comma 8, lett. d) quinquies), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. con mod. in L. 22 febbraio 2010, n. 24).

570. – Avviso della vendita. Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione [del debitore,] (1) degli estremi previsti nell'art. 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore (2), possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. (3)

(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 174, comma 10, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

(2) Le parole «, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore» hanno così sostituito le parole «e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568,» ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 26bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come inserito dall'art. 1, comma 3, lett. n), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.



(3) Le parole «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse» hanno così sostituito le parole «informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale» ai sensi dell'art. 174, comma 10, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

571. – Offerte d'acquisto. (1) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta è irrevocabile, salvo che: [1] il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573;] (2) 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'art. 591bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 27, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«571. – Offerte d'acquisto.

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto».

(2) Numero abrogato dall'art. 19, L. 24 febbraio 2006, n. 52. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore.



Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

572. – Deliberazione sull'offerta. (1) Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 569.

Si applicano le disposizioni degli artt. 573, 574 e 577.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 27, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. p), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«572. – Deliberazione sull'offerta. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere. Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che

non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto. Si applica anche in questo caso la disposizione dell'art. 577».

573. – Gara tra gli offerenti. (1) Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 27, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.



Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«573. – Gara tra gli offerenti. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto».

574. – Provvedimenti relativi alla vendita. Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto (att. 174), entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'art. 586.

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'art. 583.

Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 587.

575. – (Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 28, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

L'articolo abrogato così recitava:

«575. – Termine delle offerte senza incanto.

Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'art. 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi».

576. – Contenuto del provvedimento che dispone la vendita. Il giudice dell'esecuzione (484), quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti (577 s.); 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'art. 490, ultimo comma; (1)

5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; (2)



6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte (581); 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito (585). L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere (490).

(1) Per gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, v. art. 131, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(2) Numero così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 29, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente numero previgente: «5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti».

577. – Indivisibilità dei fondi. La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità culturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

578. – Delega a compiere la vendita. Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita (576) il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata (26).

In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.

579. – Persone ammesse agli incanti. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. (1)

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale (cc 1703 ss.).

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

(1) Per casi di divieto di acquisto, v. art. 7, D.M. 11 febbraio 1997, n. 109.

580. – Prestazione della cauzione. (1) Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'art. 576.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia ommesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo



nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 30, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«580. – Prestazione della cauzione.

Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'art. 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto».

581. – Modalità dell'incanto. (1) L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 302.

582. – Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita (576 ss.). In mancanza le notificazioni (137) e comunicazioni

(136) possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

583. – Aggiudicazione per persona da nominare. Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.

In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.



584. – Offerte dopo l'incanto. (1) Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'art. 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'art. 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'art. 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 31, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. q), L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«584. – Offerte dopo l'incanto.

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'art. 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'art. 570».

585. – Versamento del prezzo. (1) L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.



Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 31, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«585. – Versamento del prezzo.

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti».

586. – Trasferimento del bene espropriato. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita (569, 576) e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti (555) e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. (1) (2)

Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari (cc 2643, 2896) e titolo esecutivo per il rilascio (474; att. 164).

(1) Comma sostituito dall'art. 19bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203).

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 32, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata



ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

587. – Inadempienza dell'aggiudicatario. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto (135) dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione (580) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (att. 176).

Per il nuovo incanto si procede a norma degli artt. 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (att. 177).

588. – Termine per l'istanza di assegnazione. (1) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'art. 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 33, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«588. – Esito negativo dell'incanto.

Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente».

589. – Istanza di assegnazione. (1) L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 ed al prezzo determinato a norma dell'art. 568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'art. 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 33, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in



vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«589. – Istanza di assegnazione.

L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 e al prezzo determinato a norma dell'art. 568».

590. – Provvedimento di assegnazione. (1) Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 33, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«590. – Provvedimento di assegnazione. Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586».

591. – Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto. (1) Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'art. 576 perché si proceda a nuovo incanto.

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 569.

(1) Articolo così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 33, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80) come corretto dall'art. 1, comma 3, lett. r) n. 1, L. 28



dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«591. – Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto.

All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso, il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente».

591bis. – Delega delle operazioni di vendita. (1) Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo art. 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.(2)

Il professionista delegato provvede:

- 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
- 2) agli adempimenti previsti dall'art. 570 e, ove occorrenti, dall'art. 576, secondo comma;
- 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574;
- 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581;
- 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583;
- 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma;
- 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590;
- 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591;
- 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 587;



10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'art. 173quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli artt. 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'art. 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 3, L. 3 agosto 1998, n. 302 e, successivamente, così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 33, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio



2005, n. 80) come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. r) n. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente: «591bis. – Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli artt. 576 e seguenti. Il notaio delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice; 2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508; 3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma; 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli artt. 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596. In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'art. 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'art. 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli artt. 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli artt. 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli artt. 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 17, primo comma, ovvero all'art. 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, ed all'art. 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli



artt. 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto».

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 4, comma 8, lett. dsexies), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. con mod. in L. 22 febbraio 2010, n. 24).

591ter. – Ricorso al giudice dell'esecuzione. (1) Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617.

(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 5, L. 3 agosto 1998, n. 302 e, successivamente, così integralmente sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 33, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«591ter. – Ricorso al giudice dell'esecuzione.

Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617».

592. – Nomina dell'amministratore giudiziario. L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono (1) (att. 159).

All'amministratore si applica il disposto degli artt. 65 e seguenti.



(1) V. art. 21, D.M. 11 febbraio 1997, n. 109.

593. – Rendiconto. L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice (att. 178). Questi, con ordinanza non impugnabile (487), risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli artt. 263 e seguenti (560).

594. – Assegnazione delle rendite. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione (484) può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli artt. 596 e seguenti (att. 178).

595. – Cessazione dell'amministrazione giudiziaria. In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione (484), sentite le altre parti (485), proceda a nuovo incanto (591) o all'assegnazione (589) dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli artt. 571 e seguenti.

L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'art. 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

596. – Formazione del progetto di distribuzione. Se non si può provvedere a norma dell'art. 510, primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591bis (1), non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano (565 s.), e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione (att. 179).

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

(1) Le parole «o professionista delegato a norma dell'articolo 591bis» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 34, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.



597 – Mancata comparizione. La mancata comparizione alla prima udienza (596) e in quella fissata a norma dell'art. 485, ultimo comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.

598 – Approvazione del progetto. Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale (126) e il giudice dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'articolo 591bis (1), ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'art. 512 (att. 179).

(1) Le parole «o professionista delegato a norma dell'articolo 591bis» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 35, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

599. – Pignoramento. Possono essere pignorati i beni indivisi (491 ss.; cc 1100) anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento (492) è notificato avviso (att. 180), a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

600. – Convocazione dei comproprietari. Il giudice dell'esecuzione (484), su istanza del creditore pignorante (486) o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568. (1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 36, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

601. – Divisione. Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 (623 ss.; att. 181).



Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

602. – Modo dell'espropriazione. Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno (cc 2784) o da ipoteca (cc 2808) per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode (cc 2901), si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

603. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Il titolo esecutivo (474) e il precetto (480) debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

604. – Disposizioni particolari. Il pignoramento (491 ss.) e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo (cc 2858 ss.), al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 579, primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

TITOLO III – DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

605. – Precetto per consegna o rilascio. Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni (16, 568; cc. 2930) di cui all'art. 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi (677).

Se il titolo esecutivo (474) dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

606. – Modo della consegna. Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (474) e del precetto (480), si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'art. 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

607. – Cose pignorate. Se le cose da consegnare sono pignorate (513, 518), la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli artt. 619 e seguenti.

608. – Modo del rilascio. L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà. (1)



Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo (474) e del precetto (480), si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'art. 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 37, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta il testo del corrispondente comma previgente: «L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

608bis. – Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante. (1) L'esecuzione di cui all'art. 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 38, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

609. – Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione. (1) Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode



nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

(1) Articolo sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Il presente articolo si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 132/2014. L'articolo previgente così recitava: «Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode ».

610. – Provvedimenti temporanei. Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione (1), anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti (att. 183).

(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito la parola «pretore», secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

611. – Spese dell'esecuzione. Nel processo verbale (126) l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione (1) a norma degli artt. 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo (474).



(1) L'espressione «giudice dell'esecuzione» ha sostituito la parola «pretore», secondo quanto stabilito dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(2) Le parole «a norma degli articoli 91 e seguenti» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 39, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con mod. nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La modifica normativa ha effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.